

Deliberazione Consiliare n. 31 dell'8 settembre 2009

**Regolamento per la Disciplina del Servizio e Gestione
dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati**

TITOLO I.....	3
DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
Art. 1 Oggetto del regolamento	3
Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento.....	3
Art. 3 Finalità.....	3
Art. 4 Classificazione dei rifiuti.....	3
Art. 5 Principi generali e criteri di comportamento	3
Art. 6 Attività di competenza del comune	4
Art. 7 Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati	4
Art. 8 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti	4
Art. 9 Divieti e criteri di comportamento.....	4
Art. 10 Ordinanze contingibili ed urgenti	5
TITOLO II	5
AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI.....	5
Art. 11 Condizioni di ammissibilità.....	5
Art. 12 Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani.....	6
TITOLO III	6
DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI	6
Art. 13 Luogo di detenzione	6
Art. 14 Modalità di raccolta.....	6
Art. 15 Raccolta domiciliare a filo strada	6
Art. 16 Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica	7
Art. 17 Raccolta differenziata di vetro.....	8
Art. 18 Raccolta differenziata di plastica e alluminio.....	8
Art. 19 Raccolta differenziata di carta	9
Art. 20 Raccolta dei rifiuti indifferenziati.....	9
Art. 21 Raccolta differenziata a domicilio degli ingombranti, delle gomme, del ferro e dei Raee	9
Art. 22 Raccolta differenziata a domicilio dei RUP	10
Art. 23 Raccolta degli oli e grassi vegetali e animali	10
Art. 24 Conferimento dei rifiuti inerti.....	10
Art. 25 Conferimento e raccolta degli indumenti	10
Art. 26 Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni.....	11
Art. 27 Organizzazione del trasporto	11
TITOLO IV	11
GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI.....	11
Art. 28 Applicazione.....	11
TITOLO V	11
RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI.....	11
Art. 29 Definizione	11
Art. 30 Competenze e aree di pertinenza	11
Art. 31 Frequenza e modalità del servizio di spazzamento	12
Art. 32 Contenitori porta rifiuti.....	12
Art. 33 Pulizia del mercato	12
Art. 34 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi	13
Art. 35 Pulizia delle aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti.....	13
Art. 36 Manifestazioni pubbliche temporanee.....	13
Art. 37 Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie	13
Art. 38 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche	13
Art. 39 Carico e scarico di merci e materiali	13
Art. 40 Cantieri	14
Art. 41 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati.....	14

Art. 42 Asporto di scarichi abusivi	14
Art. 43 Carogne animali.....	14
Art. 44 Rifiuti inerti per interventi edilizi	14
Art. 45 Altri servizi	14
Titolo VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI.....	15
Art. 46 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei contenitori e buste.....	15
Art. 47 Abrogazione del vigente regolamento	15
Art. 48 Osservanza di altre disposizioni	15
Art. 49 Sanzioni	15
Art. 50 Accertamenti delle infrazioni	15
Art. 51 Volontariato	15
Art. 52 Diritto d'accesso.....	15
Art. 53 Entrata in vigore e norme di rinvio.....	16
ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI.....	17
ALLEGATO B - SANZIONI	18

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina della gestione integrata dei rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati di cui al successivo articolo 4 e viene adottato ai sensi dell'articolo 198 del Decreto legislativo n. 152/2006 e dell'art. 6, comma 1, della Legge Regione Abruzzo n. 45 del 19.12.2007.

Art. 2 Ambito di applicazione del regolamento

Le norme e le prescrizioni del presente regolamento, ove non diversamente specificato, si applicano sia al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani che alla tutela igienicosanitaria dell'ambiente e della popolazione.

Art. 3 Finalità

La gestione integrata dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente ed un efficace controllo, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

I rifiuti devono essere recuperati e smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero causare danni all'ambiente.

Le Autorità competenti adottano, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti.

I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

Tutte le fasi di gestione dei rifiuti devono essere svolte in condizioni di massima sicurezza.

Art. 4 Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi come specificato all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni. Si adottano le definizioni specificate all'articolo 184 del D. Lgs. n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5 Principi generali e criteri di comportamento

L'intero ciclo della gestione dei rifiuti nelle sue varie fasi deve osservare i seguenti principi generali:

a) evitare ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità il benessere e la sicurezza della collettività e dei singoli;

b) garantire il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie ed evitare ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché evitare ogni inconveniente derivante da rumori ed odori;

c) salvaguardare la fauna e la flora ed evitare il pur minimo degrado all'ambiente e al paesaggio;

d) rispettare le esigenze di qualità della vita e di pianificazione economica e territoriale;

e) promuovere ed attuare, con criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali ed energia;

f) garantire un adeguato servizio di smaltimento dei rifiuti per l'intero territorio comunale.

Il comune promuove tutte quelle iniziative tendenti a diminuire la produzione dei rifiuti sia coinvolgendo la popolazione interessata che attraverso adeguati interventi di raccolta differenziata e di recupero dei materiali. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di seguire razionalmente l'innovazione

tecnologica in materia ambientale e conseguentemente di aggiornare, sotto il profilo tecnico-scientifico il proprio personale, i propri mezzi e le proprie dotazioni, promuovendo la sperimentazione di tutte le forme organizzative che consentano il continuo miglioramento del servizio.

Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 6 Attività di competenza del comune

Il comune, attraverso il gestore del servizio o altri soggetti pubblici o privati da questo individuati, svolge, secondo quanto disposto dal decreto legislativo n. 152/2006 e dalla L. R. Abruzzo n. 45/2007, i seguenti servizi e attività:

- a) gestione dei rifiuti urbani non ingombranti;
- b) gestione dei rifiuti urbani ingombranti;
- c) gestione dei rifiuti urbani pericolosi e di quant'altro prodotto da utenze domestiche per il quale non è possibile la gestione insieme al normale ciclo di raccolta dei rifiuti urbani;
- d) gestione dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento;
- e) gestione dei rifiuti cimiteriali secondo le disposizioni del D.M. 26 Giugno 2000, n. 219;
- f) gestione dei rifiuti esterni di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle rive dei corsi d'acqua;
- g) gestione dei rifiuti speciali non assimilati agli urbani, previa convenzione coi produttori, nei limiti di potenzialità e possibilità del loro corretto smaltimento e comunque in regime di libero mercato;
- h) spazzamento delle strade, aree e piazze aperte al pubblico transito.

Art. 7 Obblighi dei produttori di rifiuti solidi urbani o assimilati

Competono ai produttori dei rifiuti urbani e assimilati le attività di conferimento secondo la definizione data all'articolo 4 e secondo norme e prescrizioni contenute nel successivo Titolo III.

Art. 8 Obblighi dei produttori di rifiuti speciali, anche pericolosi, e di particolari tipologie di rifiuti

I produttori e detentori, anche se non produttori, di rifiuti speciali, anche pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed assimilati ed a provvedere a proprie spese ad una loro adeguata e distinta gestione stipulando convenzioni con operatori debitamente autorizzati.

Il produttore del rifiuto, anche per la fase relativa al deposito temporaneo sul luogo di produzione, è tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie al rispetto della sicurezza ambientale e delle persone e al decoro urbano.

Art. 9 Divieti e criteri di comportamento

Competono ai produttori di rifiuti urbani e di quelli ad essi assimilati le attività di conferimento secondo regole di buona cura ed osservanza delle esigenze igienico-sanitarie e delle disposizioni di cui al presente regolamento.

I rifiuti per i quali sono previste modalità di raccolta a domicilio dovranno essere conferiti all'esterno delle abitazione (salvo casi particolari), contenuti negli appositi involucri protettivi o in contenitori atti a facilitarne la raccolta ed evitarne la dispersione, restando vietato il conferimento di rifiuti sciolti.

All'interno dei contenitori predisposti per la raccolta stradale è vietato introdurre rifiuti differenti da quelli previsti.

E' inoltre vietato collocare all'esterno di detti contenitori qualunque tipo di rifiuti.

E' vietata l'utilizzazione dei contenitori stradali:

- a) ai non autorizzati (solo per i cassonetti dedicati es. raccolta organico);
- b) quando il grado di riempimento non consente un idoneo contenimento dei rifiuti conferiti.

E' vietato l'incendio di qualsiasi tipologia di rifiuti, sia in area pubblica che privata.

I materiali per i quali il comune ha predisposto specifici programmi di recupero devono essere sempre conferiti secondo modalità atte a facilitarne il riciclaggio utilizzando i mezzi ed i luoghi all'uopo adibiti secondo le direttive indicate al Titolo III del presente regolamento, ed evitando miscele che impediscano il corretto recupero.

E' vietato conferire con le modalità precedentemente descritte i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti speciali pericolosi;
- b) rifiuti speciali non assimilati agli urbani;
- c) rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale;
- d) sostanze allo stato liquido;
- e) materiali metallici, lapidei ecc. che possono recare danno ai mezzi di raccolta e trasporto;

Ogni forma di cernita manuale sui rifiuti conferiti al servizio di smaltimento è vietata.

E' fatto assoluto divieto di intralciare o ritardare con il proprio comportamento l'opera degli operatori addetti ai servizi.

E' vietato abbandonare e depositare abusivamente sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, rifiuti di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti. Il medesimo divieto vige per i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde ivi comprese le acque sotterranee.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma precedente il comune dispone con propria ordinanza il termine entro il quale i contravventori dovranno provvedere alla rimozione, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti nonché al ripristino dello stato dei luoghi, trascorso il quale il comune può incaricare il gestore del servizio per l'esecuzione dei lavori con diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati ponendo a carico degli stessi le spese sostenute previa comunicazione delle stesse.

Art. 10 Ordinanze contingibili ed urgenti

Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, sanitaria e di pubblica sicurezza, qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti. Le ordinanze sono comunicate al Gestore e hanno efficacia fino alla risoluzione del problema e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

TITOLO II

AMMISSIBILITA' DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI

Art. 11 Condizioni di ammissibilità

I rifiuti speciali sono assimilabili agli urbani sotto il profilo qualitativo e quantitativo. L'espressione di assimilazione dei rifiuti speciali alla categoria degli urbani viene eseguita in base alle loro caratteristiche merceologiche secondo l'elenco allegato al presente regolamento (allegato A). Oltre che all'accertamento della rispondenza dei criteri qualitativi, l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti dalle attività produttive diverse dalle attività industriali ed artigianali, nonché delle attività commerciali (al minuto e all'ingrosso) con superficie superiore a 300 mq., è altresì subordinata alla verifica dei criteri quantitativi di tipo assoluto e di tipo relativo di seguito riportati:

Criterio assoluto: il criterio assoluto fissa la soglia quantitativa ponderate e/o volumetrica di produzione annua dei rifiuti al di sopra della quale i rifiuti derivanti dai locali ed aree dove si svolgono le attività di che trattasi non vengono assimilati ai rifiuti urbani e mantengono la classificazione di rifiuti speciali. Tale valore limite, determinato in relazione al carico potenzialmente indotto sul pubblico servizio di raccolta dal conferimento di tali quantitativi, viene

fissato in 50 kg/m^2 anno o $0,2 \text{ m}^3/\text{m}^2$ anno. Sono pertanto assimilati ai rifiuti urbani, ferma restando l'esigenza della rispondenza ai criteri qualitativi, quando la produzione annua risulti inferiore a 50 kg/m^2 anno o in $0,2 \text{ m}^3/\text{m}^2$ anno.

Quando la produzione dei rifiuti supera tali soglie è vietato lo smaltimento mediante conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso di rifiuti analoghi agli urbani sotto il profilo qualitativo. In tale caso il produttore dovrà informare il gestore del servizio e provvederà a stipulare un contratto di ritiro e smaltimento con soggetti abilitati.

Criterio relativo: il criterio relativo fissa il valore limite del singolo conferimento per quanto relativo alla raccolta domiciliare. Nel caso la produzione dei rifiuti non avvenga in modo omogeneo nell'arco temporale e si verifichino picchi di produzione in alcuni giorni o periodi, tale da comportare l'impossibilità del loro prelievo nell'ambito del normale ciclo di raccolta, i rifiuti non si considerano assimilabili pur avendo questi caratteristiche merceologiche che ne giustificano l'assimilazione.

La quantità massima per singolo conferimento non deve essere superiore a $1,5 \text{ kg/m}^2$.

Art. 12 Procedure di accertamento per l'assimilazione ai rifiuti urbani

L'accertamento della qualità e della quantità dei rifiuti può avvenire:

- a) d'ufficio anche con sopralluogo;
- b) a richiesta dell'interessato, previa presentazione di adeguata documentazione corredata da elaborati planimetrici, diretta a fornire in particolare tutti i dati identificativi delle tipologie dei rifiuti prodotti e delle loro quantità.

L'esistenza di una convenzione di smaltimento con ente od impresa autorizzata non costituisce titolo sufficiente per ottenere la cancellazione dell'utente dall'elenco dei soggetti a tassa o a tariffa, se istituita.

TITOLO III

DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI INTERNI ED ASSIMILABILI

Art. 13 Luogo di detenzione

La detenzione iniziale dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani deve avvenire unicamente all'interno dei locali, delle superfici della specifica utenza. Nella detenzione iniziale dei rifiuti urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani si devono osservare modalità atte a favorire l'igienicità della successiva fase di conferimento.

Art. 14 Modalità di raccolta

E' istituita in tutto il territorio del comune la raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità tendenti al massimo recupero dei materiali e alla salvaguardia ambientale e seguendo le norme indicate nel Decreto Legislativo n. 152/2006 e art. 23 della L.R. n. 45/2007.

La raccolta differenziata è organizzata con differenti modalità operative, secondo quanto stabilito dal comune anche su proposta del gestore del servizio, tramite le seguenti forme:

- Raccolta domiciliare;
- Raccolta con contenitori stradali organizzati in "punti di prelievo" (dedicati e autorizzati);
- Raccolta nei "punti di prelievo" (solo per i rifiuti ingombranti).

Modalità di raccolta differenti o aggiuntive a quanto di seguito meglio specificato potranno essere richieste al gestore ed eventualmente concordate con contratto di servizio, che individuerà termini e corrispettivi dello specifico servizio aggiuntivo.

Art. 15 Raccolta domiciliare a filo strada

Il Comune di Celenza sul Trigno utilizza quale modalità prioritaria di raccolta dei rifiuti il sistema domiciliare a filo strada (detto porta a porta) che prevede il ritiro dei rifiuti, da parte, degli

addetti al servizio, presso l'esterno delle abitazioni dei cittadini.

Per coloro che usufruiscono della raccolta a filo strada, l'esposizione dei rifiuti deve avvenire esclusivamente in corrispondenza dei passaggi di ritiro e comunque con un anticipo sul previsto orario di inizio del turno di raccolta non superiore a quattro (4) ore ovvero negli orari fissati con ordinanza sindacale.

Il ritiro da parte degli utenti degli eventuali contenitori utilizzati per il conferimento deve essere effettuato nella stessa giornata della raccolta.

In particolari casi, ove la struttura edificata lo consenta, il gestore del servizio, previo accordo con l'Amministrazione Comunale, può individuare punti organizzati di prelievo, eventualmente da attrezzare con contenitori a svuotamento automatizzato, purché esterni ai fabbricati, a piano strada e ottimali per la piena operatività dei mezzi ritenuti più idonei allo svolgimento globale del servizio.

Nell'ambito delle attività di raccolta domiciliare a filo strada è fatto assoluto divieto di conferire tipologie di rifiuti diverse da quelle per le quali sono strutturati i cicli di raccolta, ovvero di conferire rifiuti non idoneamente separati.

I contenitori, di qualsiasi dimensione e forma, per la raccolta differenziata dei rifiuti vengono assegnati in comodato gratuito alle utenze dal Comune. Il gestore (o chi per esso) provvederà a fornire le buste biodegradabili per l'organico, il calendario e tutti i materiali necessari al corretto funzionamento del servizio, nella misura annua necessaria.

Il gestore provvederà anche alla consegna annuale del materiale, previo accordo con il Comune.

Il gestore dovrà mantenere e aggiornare un apposito registro che permetta di evitare consegne multiple allo stesso cittadino/utente.

Per far fronte all'eventuale necessità di materiali e contenitori aggiuntivi a quelli previsti per ogni anno, il cittadino e ogni utente del servizio di raccolta rifiuti, dovranno provvedere ad acquistarli nelle forme e modalità previste da apposito atto della Giunta comunale.

I cittadini e tutti gli utenti del servizio di raccolta rifiuti dovranno utilizzare esclusivamente i contenitori (mastelli, buste ecc) previsti dal gestore e dall'Amministrazione comunale.

L'utilizzo di contenitori non previsti e/o autorizzati sarà soggetto a sanzione amministrativa.

Art. 16 Raccolta differenziata a domicilio della frazione organica

La raccolta a domicilio della frazione organica è prevista, sia per utenze domestiche che per attività.

Per rifiuti organici si intendono:

- a) gli avanzi di cibo organici, biodegradabili e compostabili;
- b) scarti verdi prodotti in piccole quantità (fiori recisi, rametti) provenienti dagli ambienti domestici;
- c) rifiuti di cui alla lettera A) prodotti da attività commerciali, ristoranti e frazioni;
- d) scarti di potatura del verde pubblico urbano.

Le modalità generali di raccolta differenziata dei rifiuti organici sono le seguenti:

- i materiali indicati ai punti A e B saranno raccolti congiuntamente mediante il ritiro a domicilio all'interno del territorio comunale;
- per materiali di cui alla lettera C prodotte dalle singole attività il gestore individua come ottimale un unico "punto di prelievo" esterno a filo strada, il conferimento deve avvenire in contenitori di capacità adeguata alle singole produzioni e di tipo approvato dal gestore. La localizzazione di tali contenitori sarà decisa dall'Amministrazione Comunale in accordo con il gestore;
- i materiali di cui alla lettera D saranno raccolti nel solo periodo della potatura delle piante (marzo/maggio), in concomitanza con la raccolta dei rifiuti organici.

La frequenza del ritiro è di due giorni a settimana nel periodo che va dal 01/ottobre al 30/maggio e tre giorni a settimana per il periodo tra il 01/giugno ed il 30/settembre. I giorni del ritiro sono specificati sul calendario annuale.

Il secchiello dell'organico deve essere posizionato adiacente la porta della propria abitazione o esternamente al cancello di accesso alla proprietà, nei giorni e nell'orario di ritiro come stabilito dal

calendario. La busta biodegradabile contenuta nel secchiello deve essere allacciata correttamente al momento del conferimento. Il secchiello marrone deve contenere solo ed esclusivamente materiale organico.

E' vietato l'utilizzo di buste non biodegradabili.

L'amministrazione in caso di eventi atmosferici eccezionali, previo accordo con il Gestore del servizio, si riserva la facoltà di modificare tempestivamente le modalità di raccolta dell'organico previo avviso in bacheca e con bando pubblico e quant' altro fosse necessario per informare la cittadinanza in modo capillare.

Il Comune incoraggia ed incentiva lo smaltimento autonomo, da parte dei nuclei famigliari che hanno la disponibilità di specifica area (fondo, giardino, ecc.), della frazione organica dei Rifiuti Solidi Urbani, con compostiera autorizzata, riconoscendo agli attuatori una riduzione dei 15% sulla tassa/tariffa rifiuti. Tale buona prassi sarà regolamentata dalla giunta comunale.

Art. 17 Raccolta differenziata di vetro

La differenziazione del vetro quali: bottiglie, barattoli, bicchieri, cristallo ecc. deve essere effettuata all'interno di ogni singola abitazione. Tutto il materiale riciclabile deve essere depositato nell'apposito mastello di colore blu presente all'interno della propria abitazione. Successivamente il mastello deve essere vuotato nel cassonetto blu all'interno del "punto di prelievo" assegnata a qualsiasi orario.

Il conferimento dei rifiuti all'interno dei cassonetti non può avvenire con contenitore diverso da quello assegnato, neanche buste, in modo tale che corrisponda il colore del mastello con quello del cassonetto.

Ogni singola famiglia deve vuotare il mastello solo ed esclusivamente nel "punto di prelievo" assegnata per consentire al Gestore del servizio una raccolta efficiente del materiale.

Tutte le attività commerciali in particolar modo i bar, possono depositare il vetro direttamente nei cassonetti stradali in qualsiasi "punto di prelievo".

E' fatto divieto depositare materiale di qualsiasi genere fuori dai cassonetti qualora siano pieni, inoltre è assolutamente vietato depositare all'interno degli stessi materiali diversi dal vetro.

Le damigiane possono essere conferite direttamente all'interno dei cassonetti stradali previa rottura, avendo premura di togliere l'involucro in plastica, legno o altro materiale.

Il vetro prima del conferimento deve essere privo di materiale organico quindi è buona norma sciacquare i contenitori. Sarà cura del Gestore del servizio provvedere allo svuotamento dei cassonetti stradali.

Art. 18 Raccolta differenziata di plastica e alluminio

La differenziazione della plastica e dell'alluminio quali: bottiglie, contenitori per detersivi, polistirolo, lattine, scatolame ecc. deve essere effettuata all'interno di ogni singola abitazione. Tutto il materiale riciclabile deve essere depositato nell'apposito mastello di colore giallo presente all'interno della propria abitazione. Successivamente il mastello deve essere vuotato nel cassonetto giallo all'interno del "punto di prelievo" assegnata a qualsiasi orario.

Il conferimento dei rifiuti all'interno dei cassonetti non può avvenire con contenitore diverso da quello assegnato, neanche buste, in modo tale che corrisponda il colore del mastello con quello del cassonetto.

Ogni singola famiglia deve vuotare il mastello solo ed esclusivamente nel "punto di prelievo" assegnata per consentire al Gestore del servizio una raccolta efficiente del materiale.

Tutte le attività commerciali possono depositare la plastica e le lattine direttamente nei cassonetti stradali in qualsiasi "punto di prelievo".

E' fatto divieto depositare materiale di qualsiasi genere fuori dai cassonetti qualora siano pieni, inoltre è assolutamente vietato depositare all'interno degli stessi materiali diversi dalla plastica e dell'alluminio.

Il materiale prima del conferimento deve essere schiacciato e privo di materiale organico quindi è buona norma sciacquare i contenitori. Sarà cura del Gestore del servizio provvedere allo

svuotamento dei cassonetti stradali.

Art. 19 Raccolta differenziata di carta

La differenziazione della carta quali: quotidiani, libri, fustini detersivi, scatoloni ecc. deve essere effettuata all'interno di ogni singola abitazione. Tutto il materiale riciclabile deve essere depositato nell'apposito mastello di colore bianco presente all'interno della propria abitazione. Successivamente il mastello deve essere vuotato nel cassonetto bianco all'interno del "punto di prelievo" assegnata a qualsiasi orario.

Il conferimento dei rifiuti all'interno dei cassonetti non può avvenire con contenitore diverso da quello assegnato, neanche buste, in modo tale che corrisponda il colore del mastello con quello del cassonetto.

Ogni singola famiglia deve vuotare il mastello solo ed esclusivamente nel "punto di prelievo" assegnata per consentire al Gestore del servizio una raccolta efficiente del materiale.

Tutte le attività commerciali possono depositare la carta direttamente nei cassonetti stradali in qualsiasi "punto di prelievo".

E' fatto divieto depositare materiale di qualsiasi genere fuori dai cassonetti qualora siano pieni, inoltre è assolutamente vietato depositare all'interno degli stessi materiali diversi dalla carta.

Il materiale prima del conferimento deve essere piegato o schiacciato e privo di materiale organico. Sarà cura del Gestore del servizio provvedere allo svuotamento dei cassonetti stradali.

Tutte le attività commerciali e gli uffici, possono depositare la carta direttamente nei cassonetti stradali in qualsiasi "punto di prelievo". Solo per le attività commerciali, qualora i cassonetti stradali siano pieni, è consentito depositare la carta fuori dalla propria attività previa piegatura, schiacciamento ed eventuale legatura e sarà cura del Gestore del servizio provvedere al ritiro del materiale il giorno in cui è previsto la raccolta della carta.

Art. 20 Raccolta dei rifiuti indifferenziati

Sono considerati materiali indifferenziati tutti i rifiuti che non possono essere riciclati come ad esempio pannolini, piatti bicchieri e posate di plastica, bastoncini ovattati per l'igiene, oggetti in legno verniciati ecc..

Tali rifiuti devono essere contenuti all'interno di sacchetto di plastica e depositati direttamente nel cassonetto stradale.

Ogni singola famiglia deve conferire il sacchetto con l'indifferenziato solo ed esclusivamente nel "punto di prelievo" assegnata per consentire al Gestore del servizio una raccolta efficiente del materiale.

E' fatto divieto depositare materiale di qualsiasi genere fuori dai cassonetti qualora siano pieni, inoltre è vietato depositare all'interno degli stessi materiali diversi dall'indifferenziato.

Prima del conferimento nel cassonetto verde, le buste devono essere allacciate correttamente.

Divieto di immissione dei sacchi di residui liquidi e infiammabili e di oggetti taglienti o acuminati senza le necessarie precauzioni.

Tutte le attività commerciali possono depositare l'indifferenziato direttamente nei cassonetti stradali in qualsiasi "punto di prelievo"

E' buona prassi conferire l'indifferenziato dopo le ore 19,00 per evitare eventuali fermentazioni di materiale organico residuo.

Sarà cura del Gestore del servizio provvedere allo svuotamento dei cassonetti stradali.

Art. 21 Raccolta differenziata a domicilio degli ingombranti, delle gomme, del ferro e dei Raee

Per materiale ingombrante si intendono mobili dismessi, materassi, reti dei letti ecc.. Per Raee (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) quelli di cui al D.Lgs. del 25 luglio nr. 151 (computer, lavatrici, televisori, frigoriferi, ecc.). Per pneumatici dismessi si intendono quelli usurati, non più idonei all'uso e destinati al recupero.

La raccolta di tale materiale avverrà porta a porta con frequenza di ritiro mensile. Qualora nel

centro storico non è consentito il passaggio dell'autocarro con braccio, con ordinanza sindacale, previo accordo con il Gestore del servizio, saranno istituiti dei punti di prelievo per agevolare il transito dell'automezzo.

Il materiale deve essere esposto di fronte la porta della propria abitazione e/o nei punti di raccolta autorizzati, nei giorni e nell'orario di ritiro come stabilito dal calendario.

Ogni nucleo familiare potrà conferire ad ogni ritiro massimo 3 pezzi di grosse dimensioni o kg 150.

E' severamente vietato l'abbandono o il deposito vicino i cassonetti degli ingombranti, del ferro delle gomme e dei Raee. E' facoltà del Gestore del servizio effettuare interventi di raccolta a domicilio su prenotazione, a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

L'amministrazione in caso di eventi atmosferici eccezionali, previo accordo con il Gestore del servizio, si riserva la facoltà di modificare tempestivamente le modalità di raccolta degli ingombranti, delle gomme, del ferro e dei Raee previo avviso in bacheca e con bando pubblico e quant'altro fosse necessario per informare la cittadinanza in modo capillare.

Art. 22 Raccolta differenziata a domicilio dei RUP

Rifiuti urbani pericolosi si intendono:

- accumulatori esausti degli autoveicoli;
- prodotti e contenitori etichettati T e/o F (tossici e/o infiammabili);
- pile e batterie esaurite;
- Farmaci scaduti e loro contenitori.

Il materiale deve essere esposto di fronte la porta della propria abitazione nei giorni e nell'orario di ritiro come stabilito dal calendario.

Tutti i materiali sopraindicati devono essere opportunamente separati e contenuti all'interno di buste chiuse prima del conferimento.

I RUP verranno raccolti con il metodo porta a porta con frequenza di ritiro quadrimestrale come da calendario.

E' severamente vietato l'abbandono o il conferimento di tali materiali nei cassonetti stradali.

L'amministrazione in caso di eventi atmosferici eccezionali, previo accordo con il Gestore del servizio, si riserva la facoltà di modificare tempestivamente le modalità di raccolta dei RUP previo avviso in bacheca e con bando pubblico e quant'altro fosse necessario per informare la cittadinanza in modo capillare.

Art. 23 Raccolta degli oli e grassi vegetali e animali

E' obbligatorio per gli utenti titolari di esercizi di ristorazione (mense, ristoranti, bar, etc.) smaltire in modo differenziato i residui esausti di oli e grassi vegetali ed animali, conferendo direttamente gli stessi nel "punto di prelievo" nel rispetto delle quantità limite di cui alla vigente normativa.

E' facoltà del gestore del servizio organizzare un circuito di raccolta domiciliare aggiuntivo a titolo oneroso per gli utenti che ne facciano richiesta.

Art. 24 Conferimento dei rifiuti inerti

Le utenze domestiche che producono modeste quantità di rifiuti inerti (max. 0,25 m³) derivanti esclusivamente da piccoli lavori operati in ambito domestico (fai da te) e non da svolgimento di arti, professioni o attività economiche devono conferire lo stesso in discariche autorizzate.

Art. 25 Conferimento e raccolta degli indumenti

La raccolta di indumenti avviene attraverso contenitori stradali posizionati in punti pubblici concordati con il servizio comunale, con svuotamento periodico. Tale servizio verrà svolto da associazioni di volontariato.

Art. 26 Conferimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni

Il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono regolati da apposito contratto di servizio stipulato tra il Gestore del servizio ed il comune.

È vietato a qualunque persona di conferire nei contenitori all'interno del cimitero comunale i rifiuti urbani.

Art. 27 Organizzazione del trasporto

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei mezzi le cui caratteristiche assicurano il rispetto delle norme igienico sanitarie e le condizioni di sicurezza per gli operatori e periodicamente lavati e disinfettati.

I mezzi di servizio rispettano le norme per la circolazione stradale e svolgono l'attività in modo da limitare, compatibilmente con le esigenze di effettuazione del servizio, gli intralci al traffico ed i disagi agli utenti.

Il Gestore del servizio adotta modalità organizzative tali da consentire la pesatura dei rifiuti originati all'interno del territorio comunale. La pesatura è effettuata, comunque, presso gli impianti di smaltimento e/o recupero di destinazione.

TITOLO IV

GESTIONE DEGLI IMBALLAGGI

Art. 28 Applicazione

La gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggio è disciplinata dalla parte IV, titolo II, del D. Lgs. n. 152/2006 e relative modifiche ed integrazioni.

Gli imballaggi dopo la raccolta verranno gestiti direttamente dal Gestore del servizio e conferiti presso consorzi di filiera.

Per la raccolta differenziata degli imballaggi di cartone, plastica, legno, vetro e metallo presso le utenze produttive possono essere svolti servizi dedicati, con accordi diretti tra il Comune e l'utenza stessa ovvero direttamente tra il gestore e l'utente.

TITOLO V

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 29 Definizione

Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Per spazzamento si intendono le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade, spazi o aree pubbliche e sulle strade o aree private comunque soggette ad uso pubblico nonché sulle rive dei corsi d'acqua.

Art. 30 Competenze e aree di pertinenza

I servizi inerenti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani esterni, così come definiti nell'articolo 35 sono affidati al gestore della raccolta ovvero ad altro soggetto gestore o gestiti direttamente dal Comune relativamente alle aree di seguito indicate:

- a) strade e piazze, compresi portici e marciapiedi, classificate come comunali;
- b) strade vicinali classificate di uso pubblico;
- c) strade private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti questi requisiti: siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, catene, cippi ecc.), siano dotate di regolare pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi, siano dotate di un sistema di smaltimento delle acque piovane (tombature, bocche

di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette ecc.);

d) giardini pubblici, parchi nonché verde di arredo, con l'esclusione delle aree gestite direttamente dall'Amministrazione Comunale, per la pulizia e la rimozione dei rifiuti in aggiunta ai normali interventi di manutenzione del verde effettuata da altri soggetti incaricati dal Comune;

e) le sponde dei corsi d'acqua, dei canali e dei fossi comunali a cielo aperto, libere ed accessibili, nonché le fosse pubbliche e private in vicinanza degli attraversamenti e coperture di competenza Comunale, in periodo di asciutta e con inclusione dei sifoni.

Le attività di pulizia degli alvei e degli argini di corsi d'acqua e di fosse, delle scarpate stradali, nonché lo smaltimento dei rifiuti raccolti, è a carico e di competenza diretta degli enti proprietari, privati proprietari o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Sono inoltre escluse dal servizio le aree di parcheggio ad uso privato o pubblico, dedicate a specifiche attività commerciali o di servizio.

E' facoltà del Gestore effettuare il servizio su altre strade ed aree private a richiesta degli interessati ed a pagamento.

Nel caso di interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito del progetto delle opere di urbanizzazione primaria dovranno essere previste soluzioni progettuali che rendano possibile un'efficace svolgimento delle attività di spazzamento mediante macchine operatrici.

Art. 31 Frequenza e modalità del servizio di spazzamento

La frequenza e le modalità dei servizi (spazzamento manuale, spazzamento meccanizzato e lavaggi) vengono stabilite dall'Amministrazione Comunale, in relazione alla necessità dell'utenza ed alle caratteristiche ed esigenze di ogni singolo settore, garantendo i principi generali espressi nel presente regolamento.

Rientrano nell'ambito dello spazzamento tutte le strade, gli spazi, le piazze e le aree pubbliche del territorio comunale. Nel periodo autunnale vi rientra anche la raccolta delle foglie e nel periodo primaverile estivo la rimozione dell'erba cresciuta a margine e sui marciapiedi, sulla carreggiata stradale, sulle piazze e gradinate pubbliche.

Al fine di poter garantire un miglior livello di qualità del servizio, su richiesta del Comune, il Gestore organizza interventi di pulizia da effettuarsi su strade o aree sulle quali è istituito un divieto temporaneo di sosta.

Art. 32 Contenitori porta rifiuti

Allo scopo di garantire il mantenimento di idonee condizione di igiene e pulizia nelle aree pubbliche o di uso pubblico, il Gestore del servizio, su indicazione e in accordo con il Comune, provvede all'installazione e svuotamento di appositi contenitori dedicati alla raccolta di piccoli rifiuti (involucri delle caramelle, dei gelati, ricevute di acquisto, etc.). E' fatto assoluto divieto utilizzare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti interni, ingombranti o speciali.

Altre frazioni di rifiuto possono essere oggetto di raccolta differenziata domiciliare secondo modalità successivamente definite dal gestore del servizio in accordo con il comune.

Art. 33 Pulizia del mercato

I venditori ambulanti devono curare la pulizia del posteggio loro assegnato.

Al termine del mercato, della fiera o altro, prima di allontanarsi dal posteggio gli stessi devono provvedere affinché il posteggio rimanga pulito e libero da immondizia e rifiuti di qualsiasi natura

Durante lo svolgimento del mercato i venditori ambulanti non devono gettare rifiuti sotto il proprio banco, nell'area del posteggio o sulla pubblica via, ma devono ordinatamente conferire ogni residuo derivante dall'attività svolta, in busta chiusa per poi depositarli nei cassonetti o in punti di prelievo stabiliti dal Gestore del servizio, il quale provvederà tempestivamente alla fine dell'attività del mercato a raccogliere e trasportare gli stessi ai luoghi di trattamento e smaltimento finale, nonché alla pulizia di tutta l'area del mercato.

Art. 34 Pulizia delle aree esterne a pubblici esercizi

I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni o aree pubbliche o utilizzano aree o spazi aperti all'uso pubblico quali i bar, i caffè, gli alberghi, le trattorie i ristoranti, chioschi e simili devono provvedere a mantenere pulita l'area esterna di pertinenza collocando se necessario appositi contenitori, indipendentemente dal tempo in cui viene effettuato il normale servizio di spazzamento.

I rifiuti direttamente raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani interni.

All'orario di chiusura l'area occupata dovrà essere lasciata perfettamente pulita.

Art. 35 Pulizia delle aree adibite a circhi e spettacoli viaggianti

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, circhi, analogamente a tutte le aree per le quali venga concessa autorizzazione all'occupazione temporanea di suolo pubblico, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti una volta terminato il periodo di sosta.

In occasione del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area si devono considerare gli aspetti inerenti le problematiche di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in base all'afflusso di pubblico, che all'eventuale presenza in loco di carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e all'installazione delle relative strutture.

La raccolta e lo smaltimento dei vari rifiuti prodotti, l'eventuale fornitura di attrezzature è, specifiche, nonché il richiesto intervento di igiene del suolo, saranno oggetto di apposito contratto stipulato con il gestore del servizio, da sottoscrivere prima del rilascio del provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area.

I rifiuti prodotti dovranno essere conferiti in modo differenziato, secondo le vigenti disposizioni e le indicazioni fornite dal Gestore del servizio.

Art. 36 Manifestazioni pubbliche temporanee

Le utenze che occupano temporaneamente aree pubbliche o di uso pubblico, per iniziative, quali feste, sagre, mostre o altre manifestazioni culturali, sportive o sociali, sono tenute a far pervenire, almeno 10 giorni prima, al gestore del servizio e al comune per conoscenza, il programma delle iniziative con l'individuazione delle aree che intendono utilizzare in modo da consentire la predisposizione degli interventi di ritiro de rifiuti in modo differenziato.

La pulizia dell'area utilizzata è a carico dell'organizzazione.

Art. 37 Pulizia dei pozzetti stradali, delle caditoie e feritoie

Il Gestore del servizio spazzamento provvede alla pulizia dei pozzetti stradali, verificandone il buon funzionamento e segnalando agli uffici competenti incaricati della manutenzione eventuali anomalie riscontrate.

Il Gestore, tramite il normale servizio di spazzamento, provvede a mantenere sgombri i pozzetti stradali, feritoie e le caditoie di raccolta delle acque meteoriche, al fine di assicurarne il deflusso.

E' fatto assoluto divieto a chiunque di introdurre qualsiasi materiale o rifiuto negli stessi.

Art. 38 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

Coloro che conducono animali domestici su strade od altre aree comunque soggette ad uso pubblico, compresi i parchi, sono tenuti, in conformità ad apposita ordinanza, a munirsi di paletta od altro strumento idoneo a raccogliere le feci prodotte dagli stessi, introdurle in contenitori chiusi e depositarle nei contenitori predisposti, o conferirle al servizio di raccolta con le modalità previste per l'indifferenziato.

Art. 39 Carico e scarico di merci e materiali

Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.

Art. 40 Cantieri

Chi effettua attività relative alla costruzione, manutenzione o ristrutturazione di fabbricati è tenuto nel corso ed alla fine dei lavori, a pulire le aree pubbliche o ad uso pubblico che eventualmente risultino sporcate da tali attività e, in ogni caso, a non abbandonarvi rifiuti, scarti e residui di alcun genere.

Analoghe disposizioni valgono per i cantieri relativi a opere stradali e infrastrutture di qualsiasi genere.

Art. 41 Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati

I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

A tale scopo ogni area dovrà essere provvista di canali di scolo, opere di sbarramento degli accessi e, salvo per i terreni agricoli, di recinzione onde evitare l'inquinamento del suolo e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'art. 9 ultimo comma del presente regolamento.

Art. 42 Asporto di scarichi abusivi

Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico il responsabile individuato è tenuto, fermo restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente Regolamento.

In caso di inadempienza il comune procede ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, del presente regolamento.

Art. 43 Carogne animali

Le carogne degli animali giacenti sul suolo pubblico o di uso pubblico devono essere asportate e smaltite dal gestore del servizio secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla vigente normativa.

Art. 44 Rifiuti inerti per interventi edilizi

Per le domande di rilascio di permesso o autorizzazione a costruire e per ogni altro titolo abilitativo, dichiarazione ed assenso per interventi edilizi, deve essere prodotta al comune di Celenza sul Trigno la seguente ulteriore documentazione, prevista dalla legge Regione Abruzzo 19 dicembre 2007, n. 45:

- a) stima dell'entità e della tipologia dei rifiuti che si producono per l'intervento edilizio;
- b) attestato circa la presenza o meno di sostanze contenenti amianto nell'unità catastale oggetto dell'intervento;
- c) dichiarazione del luogo ove si intendono conferire i rifiuti che si produrranno per effettuare l'intervento edilizio.

La suddetta documentazione dovrà essere certificata dal progettista per le richieste di permesso o autorizzazione edilizie, mentre per gli altri titoli abilitativi è sufficiente autocertificazione del proprietario dell'unità catastale interessata all'intervento edilizio.

Art. 45 Altri servizi

Relativamente alle aree specificate al precedente articolo 36 sono competenza del Gestore i seguenti servizi:

- a) diserbo e sterramento di strade ed aree pubbliche, limitatamente a quanto non proveniente da proprietà private per la cui rimozione sono direttamente obbligati i relativi proprietari e/o conduttori, così come per la pulizia di eventuali residui causati dal verde privato sul suolo pubblico;
- b) interventi di emergenza a seguito di segnalazione dei competenti Uffici Comunali per la pulizia della carreggiata stradale a seguito di incidente stradale, fatto salvo il recupero delle spese

sostenute a carico dei responsabili dell'incidente, quando individuati;

- c) lavaggio e disinfezione di fontane e orinatoi pubblici;
- d) cancellazione di scritte su edifici pubblici, limitatamente ad interventi da effettuare a piano strada;
- e) raccolta delle siringhe;
- f) asportazione di rifiuti abbandonati abusivamente su aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, fatto salvo il recupero delle spese sostenute a carico dell'autore della attività abusiva, del proprietario o di chi ne ha effettiva disponibilità.

Titolo VI DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Art. 46 Tariffa per lo smaltimento dei rifiuti urbani e dei contenitori e buste

Per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, è istituita apposita tariffa deliberata dalle competenti autorità, quando verrà disapplicata la tassa.

La fornitura delle buste (o sacchetti) per la raccolta della plastica, della carta e dell'indifferenziato è gratuita, relativamente al fabbisogno annuale. Per maggiori quantitativi oltre il fabbisogno ogni famiglia dovrà provvedere ad acquistare i sacchetti autonomamente.

Art. 47 Abrogazione del vigente regolamento

Il presente Regolamento va ad abrogare ogni altro Regolamento in materia ad oggi vigente.

Art. 48 Osservanza di altre disposizioni

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si applica la normativa vigente in materia.

Art. 49 Sanzioni

Salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, le violazioni alle disposizioni del presente regolamento, se non sanzionate da leggi speciali, sono punite con il pagamento di una sanzione amministrativa secondo quanto determinato nell'allegato B.

Art. 50 Accertamenti delle infrazioni

All'accertamento delle infrazioni di cui al presente regolamento, sono preposti gli appartenenti alla polizia municipale, gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria, nonché il personale del gestore incaricato con provvedimento comunale. Sono fatte salve le competenze degli enti preposti alla vigilanza e controllo fissate dalla vigente normativa nazionale e regionale.

Il suddetto personale, nel rispetto della normativa sulla privacy, ha facoltà di aprire i contenitori dei rifiuti conferiti per verificare che vi siano solo quelli consentiti.

Il Gestore del servizio garantirà la presenza periodica settimanale sul territorio comunale di proprio personale al quale verrà affidato il compito di controllare i conferimenti da parte degli utenti, verificare con sopralluogo le segnalazioni dell'autorità di vigilanza, degli operatori del servizio, degli utenti stessi, redigendo apposite relazioni di accertamento.

Art. 51 Volontariato

L'Amministrazione comunale può avvalersi nelle forme previste dallo statuto, anche attraverso la stipula di convenzioni, della collaborazione delle associazioni di volontariato e ambientaliste, nonché della partecipazione dei cittadini e loro associazioni al fine di incrementare la raccolta differenziata e svolgere interventi di pulizia di aree di particolare rilevanza ambientale ed urbanistica.

Art. 52 Diritto d'accesso

Il diritto di accesso dei cittadini agli atti e ai documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio è regolato dalla legge 241/90 e s.m.i..

I consiglieri comunali, tramite il sindaco, potranno ottenere dal gestore una copia semplice degli

atti e documenti relativi alla gestione ed erogazione del servizio.

Art. 53 Entrata in vigore e norme di rinvio

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio.

Ogni altra disposizione di Regolamenti Comunali contraria o incompatibile con il presente Regolamento si deve intendere abrogata.

Tutte le modifiche ed integrazioni normative rese obbligatorie da disposizioni nazionali e regionali successive in materia di rifiuti si intendono automaticamente trasferite nel presente regolamento comunale, senza necessità di alcuna deliberazione di adattamento, purché le disposizioni stesse siano emanate con dettaglio.

ALLEGATO A - RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI URBANI

- Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.);
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro;
- Imballaggi primari purché raccolti in forma differenziata;
- Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- Contenitori vuoti (es. vuoti di vetro, plastica, metallo, lattine e simili);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti non tessuti;
- Pelli e similpelle;
- Gomma e caucciù (es. ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, plastica e simili);
- Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- Scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi e simili;
- Scarti in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici, compresa la manutenzione del verde ornamentale.

ALLEGATO B - SANZIONI

Divieti o obblighi per i quali sono previste specifiche sanzioni dal presente Regolamento

Articolo	Violazione al regolamento comunale	Sanzione in euro
Art. 8	Inadempienza alle modalità di gestione dei rifiuti speciali	Da 75 a 450
Art. 9 comma 2	Inadempienza alle modalità di conferimento	Da 25 a 150
Art. 9 comma 3	Conferimento nei contenitori stradali di frazioni di rifiuto diverse da quelle previste per lo specifico contenitore	Da 25 a 150
Art. 9 comma 5	Utilizzo dei contenitori stradali pieni che non consentono un idoneo contenimento dei rifiuti	Da 25 a 150
Art.9 comma 6	Incendio di rifiuti in area pubblica o privata	Da 50 a 300
Art. 9 comma 8 lettera a	Conferimento nei contenitori o nei punti di raccolta del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali pericolosi	Da 50 a 300
Art.9 comma 8 lettera b	Conferimento nei contenitori o nei punti di raccolta del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali non assimilati agli urbani	Da 25 a 150
Art. 9 comma 8 lettera c	Conferimento nei o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di rifiuti speciali assimilati per il cui conferimento siano state istituite particolari articolazioni del servizio di raccolta, ovvero raccolte differenziate ai fini del recupero di materiale	Da 25 a 150
Art.9 comma 8 lettera d	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di sostanze allo stato liquido	Da 25 a 150
Art. 9 comma 8 lettera e	Conferimento nei contenitori o nei punti di prelievo del normale servizio di raccolta di materiali metallici o lapidei ecc. che possano recare danno ai mezzi di raccolta	Da 25 a 150
Art. 9 comma 9	Divieto di cernita dei rifiuti conferiti	Da 25 a 150
Art. 9 comma 10	Divieto di intralciare l'opera degli addetti ai servizi	Da 50 a 300
Art. 13	Detenzione di rifiuti urbani e speciali assimilati in modo non idoneo	Da 25 a 150
Art. 15 comma 2	Esposizione di rifiuti in giorni od orari diversi da quelli previsti da servizio di raccolta	Da 25 a 150
Art. 15 comma 3	Mancato ritiro dei contenitori nei termini stabiliti	Da 25 a 150
Art. 15 comma 5	Conferimento di tipologie di rifiuti diverse da quelle previste al servizio di raccolta domiciliare	Da 25 a 150
Art. 15 comma 5	Conferimento al servizio di raccolta domiciliare di rifiuti non idoneamente separati	Da 25 a 150

Art. 16 comma 5	Conferimento di materiali estranei o non conformi (es. materiale non biodegradabile) a quelli previsti per la raccolta della frazione organica	Da 50 a 300
Art. 16 comma 6	Conferimento della frazione organica utilizzando sacchetti in plastica non biodegradabile	Da 50 a 300
Art. 17 comma 2	Conferimento dei rifiuti nei cassonetti con mastello diverso da quello assegnato	Da 25 a 150
Art. 17 comma 3	Conferimento dei rifiuti in un "punto di prelievo" diversa da quella assegnata	Da 25 a 150
Art. 18 comma 2	Conferimento dei rifiuti nei cassonetti con mastello diverso da quello assegnato	Da 25 a 150
Art. 18 comma 3	Conferimento dei rifiuti in un "punto di prelievo" diversa da quella assegnata	Da 25 a 150
Art. 18 comma 6	Conferimento di materiali voluminosi senza adeguata riduzione e eliminazione di porzioni residue	Da 25 a 150
Art. 19 comma 2	Conferimento dei rifiuti nei cassonetti con mastello diverso da quello assegnato	Da 25 a 150
Art. 19 comma 3	Conferimento dei rifiuti in un "punto di prelievo" diversa da quella assegnata	Da 25 a 150
Art. 19 comma 6	Conferimento di imballaggi in cartone voluminosi senza adeguata riduzione volumetrica o piegatura	Da 25 a 150
Art. 19 comma 7	Conferimento di imballaggi in cartone voluminosi senza adeguata riduzione volumetrica o piegatura	Da 25 a 150
Art. 20 comma 3	Conferimento dei rifiuti in un "punto di prelievo" diversa da quella assegnata	Da 25 a 150
Art. 20 comma 5	Conferimento di sacchi non allacciati correttamente	Da 25 a 150
Art. 20 comma 6	Divieto di immissione nei sacchi di residui liquidi, infiammabili	Da 50 a 300
Art. 20 comma 6	Mancate precauzioni al conferimento di oggetti taglienti od acuminati	Da 25 a 150
Art. 21 comma 3	Utilizzo di punti di raccolta senza autorizzazione	Da 25 a 150
Art. 21 comma 5	Deposito vicino i cassonetti o nel loro interno	Da 50 a 300
Art. 22 comma 3	Conferimento di materiali non separati in busta, non conformi e diversi da quelli prestabiliti	Da 25 a 150
Art. 22 comma 5	Deposito del materiale vicino i cassonetti o nel loro interno	Da 50 a 300
Art. 31	Impedimento allo svolgimento del servizio di pulizia	Da 50 a 300
Art. 32	Divieto di conferire nei, o presso, i cestini porta rifiuti, rifiuti domestici, speciali o ingombranti	Da 25 a 150

Art. 33	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e conferimento rifiuti durante e al termine dei mercati	Da 75 a 450
Art. 34	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree in concessione autorizzate od esterne degli esercizi pubblici	Da 75 a 450
Art. 35	Inosservanza delle disposizioni di pulizia delle aree adibite a circhi, spettacoli viaggianti, ecc..	Da 75 a 450
Art. 37	Divieto di introdurre qualsiasi materiale nei pozzetti stradali, caditoie e feritoie	Da 25 a 150
Art. 38	Obbligo per chi conduce animali di avere paletta e di rimuovere le deiezioni animali	Da 50 a 300
Art. 39	Inosservanza delle disposizioni di pulizia al termine delle operazioni di carico e scarico	Da 50 a 300
Art. 40	Inosservanza delle disposizioni di pulizia e abbandono dei rifiuti delle aree circostanti i cantieri	Da 75 a 450
Art. 41	Inosservanza della pulizia di fabbricati, aree e terreni non edificati	Da 75 a 450